

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore

# SCELGO IO

***Il presente Fascicolo Informativo, contenente:***

- ◆ **NOTA INFORMATIVA**
- ◆ **GLOSSARIO**
- ◆ **INFORMATIVA PRIVACY**
- ◆ **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

***deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.***

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.***

# Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Assicurative prima della sottoscrizione della polizza.

Presso tutti i punti vendita o accedendo al sito [www.carigeassicurazioni.it](http://www.carigeassicurazioni.it) è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito, redatto sulla base di tutti i parametri di personalizzazione tariffaria nonché in base alle forme tariffarie offerte per autovetture e autotassametri.

## **INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'**

### **Informazioni generali**

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Italia – Viale Certosa, 222 – 20156 Milano tel. 02.3076.1 – telefax 02.3086125 sito: [www.carigeassicurazioni.it](http://www.carigeassicurazioni.it) – indirizzo di posta: [info@carigeassicurazioni.it](mailto:info@carigeassicurazioni.it). Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

### **Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

L'ammontare del patrimonio netto è pari ad € 137,1 milioni, di cui capitale sociale € 162,9 milioni e riserve patrimoniali € 48 milioni. L'indice di solvibilità è pari a 1,64 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **Coperture assicurative offerte**

L'assicurazione per i veicoli destinati al trasporto di cose può essere prestata nelle seguenti forme:

- "Bonus/Malus": tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel "periodo d'osservazione" precedente e si articola in classi di merito d'appartenenza. E' applicabile solo ai contratti di nuova emissione relativi ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.
- "Maggiorazione del premio per sinistrosità" (Peius): tale forma prevede maggiorazioni di premio in presenza di due o più sinistri nel "periodo d'osservazione" precedente. Non è applicabile ai contratti di nuova emissione relativi ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.
- "Franchigia fissa ed assoluta": tale forma prevede una franchigia a carico dell'Assicurato in caso di sinistro pagato con responsabilità. Tale forma non è concedibile ad autocaravan.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Speciali "Bonus/Malus", "Maggiorazione del premio per sinistrosità" (Peius) e "Franchigia fissa ed assoluta".

L'assicurazione per autobus può essere prestata nelle seguenti forme:

- "Franchigia fissa ed assoluta": tale forma prevede una franchigia a carico dell'Assicurato in caso di sinistro pagato con responsabilità.
- "Tariffa Fissa": tale forma non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel "periodo d'osservazione" precedente.

L'assicurazione per macchine operatrici, agricole e rimorchi può essere prestata nella forma:

- "Tariffa Fissa" che non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel "periodo d'osservazione" precedente.

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto (Art.1).

**AVVERTENZA: si ricorda che sono presenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo (Artt. 2,3,4,11,13).**

**AVVERTENZA: si ricorda che la Società può effettuare rivalsa nei confronti dell'Assicurato, ciò significa che può richiederli la corresponsione dell'indennizzo del sinistro che abbia dovuto pagare a terzi in presenza dei presupposti riportati all'Art.2.**

**AVVERTENZA: si ricorda che sono previste franchigie e massimali di garanzia (Condizione Speciale "Franchigia fissa ed assoluta").**

Esempio applicazione franchigia:

- Indennizzo a terzi € 1.000,00, franchigia contrattuale € 500,00, importo da rifondere alla Società €500,00.
- Indennizzo a terzi € 400,00, franchigia contrattuale € 500,00, importo da rifondere alla Società € 400,00.

Esempio applicazione massimale di garanzia:

- Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 6.000.000,00 resta a carico dell'Assicurato l'importo di € 1.000.000,00;
- Massimale per sinistro previsto nel contratto € 5.000.000,00, importo sinistro € 2.000.000,00, il sinistro rientra completamente in garanzia.

**AVVERTENZA: si ricorda che il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso significa che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata anche consegnata a mano, od a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno, e così successivamente (Art.15); nel secondo caso cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (Condizione Speciale "Deroga al tacito rinnovo").**

#### **Estensioni della copertura**

E' data facoltà di estendere la copertura assicurativa ai casi previsti dalle "Condizioni Aggiuntive per l'Assicurazione dei rischi non compresi in quella obbligatoria" e dalle "Condizioni Integrative".

#### **Soggetti esclusi dalla garanzia**

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2, ove l'assicurato sia una Società.

#### **Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità**

**AVVERTENZA: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.3). Il contratto è assoggettato alle cause di nullità previste dalla Legge.**

#### **Premio**

Il premio deve essere corrisposto per l'intera annualità, salvo contratti emessi in forma "temporanea", è ammesso il frazionamento in rate semestrali con aumento del 3%, quadrimestrali con aumento del 4% o trimestrali con aumento del 5%. L'assicurato, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art.47 del Regolamento Isvap n°5, utilizzando le seguenti forme:

- per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante della Società o alla Società medesima;
- il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.

**AVVERTENZA: si ricorda che e' possibile ottenere il rimborso del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato nei casi previsti dagli Artt.8,9,10,16.**

#### **Informativa in corso di contratto**

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, la "comunicazione di rinnovo del contratto" contenente le informazioni previste dalla normativa vigente.

#### **Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito**

La Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto unitamente alla "comunicazione di rinnovo del contratto".

L'attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza o sospensione del contratto a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza contrattuale o alla sospensione.

Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell'attestazione rilasciata per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data dell'evento.

**AVVERTENZA: si ricorda che i meccanismi di assegnazione della classe CU (classe di merito universale), strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C.auto di ciascuna Società, sono disciplinati dalle Condizioni Speciali "Bonus/Malus" e "Maggiorazione del premio per sinistrosità" (Peius).**

#### **Recesso**

**AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di variazione tariffaria, il Contraente può recedere dal contratto comunicando la disdetta nei modi, termini e con le conseguenze previste dall'Art.15. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale e' stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.**

## **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.

Nell'Assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell'art. 1913 c.c. può comportare la perdita del diritto all'indennità.

## **Regime fiscale**

Il premio R.C.auto è soggetto all'imposta delle assicurazioni con le aliquote stabilite dalle province di residenza dell'intestatario al P.R.A. e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale con aliquota pari al 10,5%.

## **INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **Procedura per il risarcimento del danno**

1. Premessa

**AVVERTENZA: si ricorda che, in caso di sinistro, la Legge stabilisce che l'Assicurato debba darne comunicazione alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata al più presto possibile, seguendo con scrupolo le indicazioni di seguito riportate.

1.1 Incidente da circolazione

Per la denuncia dei sinistri, è indispensabile utilizzare il modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (C.A.I.). Compilare il detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute.

Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo "C.A.I." all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali, devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore:

all'Agenzia Generale alla quale è appoggiato il contratto con il seguente testo:

"Informo che la polizza n. \_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ è stata colpita da sinistro il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ avente come conseguenza il ferimento e/o la morte di n. \_\_\_\_\_ persone".

1.2 Risarcimento Diretto

E' una procedura prevista dalla legge (art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni) che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi (art.148 del Codice delle Assicurazioni).

Le condizioni che consentono l'applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono :

- la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati;
- l'accadimento del sinistro nel territorio italiano;
- l'assenza di terzi responsabili;
- danni fisici la cui entità non superino il 9% d'Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente.

Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto:

- i danni al veicolo;
- i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d'Invalidità Permanente);
- i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero).

In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente recarsi in Agenzia per ricevere tutte le informazioni ed il supporto (anche in tema di modulistica) necessari al fine di ottenere il ristoro dei danni attraverso il "Risarcimento Diretto".

Nel caso d'impossibilità a recarsi in Agenzia, dovrà essere inviata (per raccomandata a.r., per fax, per telegramma), una richiesta risarcitoria a Carige Assicurazioni S.p.A., Viale Certosa 222, 20156 MILANO.

1. La richiesta dovrà contenere:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

2. Nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente, la richiesta indica inoltre:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

1.3 Termini di liquidazione e pagamento del sinistro

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell'Impresa di

assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso.

Per quanto concerne i competenti Centri di Liquidazione Sinistri si rimanda al sito internet [www.carigeassicurazioni.it](http://www.carigeassicurazioni.it).

### **Incidenti stradali con controparti estere**

a) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia:

si procede come indicato al precedente punto 1.1, avendo cura di riportare sul modulo C.A.I. anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), C.so Sempione, 39 - 20145 MILANO - tel. (02) 34968.1.

b) Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra.

Nell'ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (indichiamo di seguito elenco dei Paesi), è consigliabile darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro.

Inoltre se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (cd. "mandatario"), occorre inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all'indirizzo: ISVAP – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax: 06.42133730, e-mail: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it), indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota), precisando poi che se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureau sono indicati nel sito web dell'UCI (<http://www.ucimi.it>)).

Elenco dei Paesi che attualmente hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione e cioè:

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Serbia e Montenegro, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Oltre a tali Paesi, vengono a partecipare di fatto al sistema della Carta Verde anche altri Stati, i quali per vari motivi come, ad esempio, la limitatezza del territorio o del parco automobilistico, non hanno un apposito Bureau, ma si appoggiano a quello di uno Stato confinante. Tali Stati sono: Rep.ca San Marino e Città del Vaticano (Bureau dell'Italia), Isola di Man, Isole della Manica e Gibilterra (Bureau della Gran Bretagna), Liechtenstein (Bureau della Svizzera), Principato di Andorra (Bureau della Spagna e della Francia), Principato di Monaco (Bureau della Francia).

Nel caso in cui l'Impresa straniera o la mandataria italiana non abbiano fornito una risposta motivata entro tre mesi dalla data di richiesta di risarcimento, la richiesta potrà essere effettuata all'Organismo d'indennizzo Italiano, presso la CONSAP sede legale: Via Yser - 00198 ROMA.

Allo stesso Organismo potranno essere effettuate le richieste danni per sinistri avvenuti all'estero provocati da veicoli di cui risulti impossibile l'identificazione o un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'Impresa di assicurazione.

c) Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Via Yser - 00198 ROMA, nei seguenti casi:

- il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
- il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

### **Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro**

Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola "Bonus/Malus" offrendo alla Società (Centro liquidazione Sinistri competente) il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nel periodo di osservazione precedente. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la

richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione Via Yser, 14 – 00198 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative ed esplicitate sul sito [www.consap.it](http://www.consap.it). Nelle altre forme tariffarie il contraente non ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio tramite il rimborso degli importi liquidati dalla Società per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato.

### **Accesso agli atti dell'impresa**

Ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto.

Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:

- a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- e) le perizie dei danni materiali;
- f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
- g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- h) le quietanze di liquidazione.

Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al decreto, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto.

Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto ed in particolare:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
  - 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
  - 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
  - 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del decreto, decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1 del decreto, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati dal decreto è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

**Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.** In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

**Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.** Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

**L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.**

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto, l'atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni.

L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

**Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato.** Nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni.

In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a

sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

### **Reclami**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, in caso di:

- mancata osservanza, da parte della Compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi,
- liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie),

gli assicurati e/o i danneggiati - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori possono presentare reclamo, **per iscritto**, inoltrato anche a mezzo fax o tramite e-mail, a Carige Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano - fax 02/45402417 - e-mail reclami@carigeassicurazioni.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso è **necessaria la controfirma del reclamante**, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante **entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo** in Società.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare reclamo all'ISVAP, inoltrato in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Si ricorda che:

- In relazione alle **controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria**, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
- In caso di **liti transfrontaliere**, è possibile presentare reclamo **direttamente al sistema estero competente**, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/indexen.htm>, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-ET, **oppure all'ISVAP**, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

**Carige Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Sig. Diego Fumagalli)



# GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **ASSICURATO:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l'assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.
- **CONTRAENTE:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **FRANCHIGIA:** l'importo, stabilito in polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
- **LEGGE:** il Codice delle assicurazioni private.
- **MASSIMALI:** le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione nella Responsabilità Civile Terzi.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **REGOLAMENTO:** il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
- **RESPONSABILITA' CUMULATA:** la responsabilità, pari ad almeno il 51%, del proprietario (locatario in caso di leasing) del veicolo, risultante dal cumulo di più responsabilità paritarie accertate in relazione a sinistri pagati negli ultimi cinque periodi di osservazione.
- **RESPONSABILITA' PRINCIPALE:** nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli, la responsabilità prevalente, ovvero pari ad almeno il 51%, di uno dei proprietari (locatari in casi di leasing) dei veicoli coinvolti; nel caso di sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità del proprietario (locatario in caso di leasing) di grado superiore rispetto a quella attribuita agli altri proprietari (locatari in caso di leasing).
- **RICORSO TERZI DA INCENDIO:** garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Carige Assicurazioni S.p.A..
- **TARIFFA:** nell'assicurazione di R.C.: la tariffa della Società pubblicata ai sensi dell'art. 131 della Legge, in vigore al momento della stipula del contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa "Corpi Veicoli Terrestri", tassi e norme della Società, in vigore al momento della stipula del contratto.

**AVVERTENZA :** per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma della Legge, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto.

## **“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”** **INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003**

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

### **1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

### **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile).

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

### **3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

### **4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI**

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

#### *a) Comunicazioni obbligatorie:*

sono quelle comunicazioni che la società e' tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.

#### *b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

*Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

#### *c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.

*Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.*

## **5. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

## **6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

## **7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)**

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## **8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE

## CONDIZIONI GENERALI

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive e integrative", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive e integrative".

**Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall'uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti.**

### ART. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
5. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
7. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
8. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
9. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nei casi sopra citati agli alinea 1,5,6,7,8,9 la Società può rinunciare al diritto di rivalsa spettante, nei limiti ed alle condizioni previste nelle "Condizioni aggiuntive ed integrative".

### ART. 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

### ART. 4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

### ART. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.**

#### **ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto,** la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato o del contrassegno di assicurazione, la Società procederà a rilasciarne duplicato, su richiesta del Contraente e previa presentazione di denuncia del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### **ART. 7 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

La Società trasmette al Contraente comunicazione scritta riportante la data di scadenza del contratto, eventuali modalità di esercizio della disdetta da parte del Contraente medesimo e indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

**Nel caso in cui il Contraente non comunichi disdetta nei modi e termini previsti dall'art. 15 delle Condizioni Assicurative, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Società.**

#### **ART. 8 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO**

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, **salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.**

- Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà,** la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione;

- nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società,** la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; **l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione;** il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo **il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**

**Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.**

Quest'ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l'alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla **restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

#### **ART. 9 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde,**

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

**Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di distruzione od

esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione, anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11.

#### **ART. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11.

#### **ART. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO PER VEICOLI A MOTORE**

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 16.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e dell'eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito alla Società, salvo quanto previsto ai precedenti articoli 8 ultimo comma, 9 penultimo comma e 10 ultimo comma.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio pagato e non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto deve essere fatta - ferma la forma tariffaria e il proprietario assicurato - prorogando la scadenza contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). La Società all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza contrattuale determinata, oppure nel caso di contratti frazionati alla prima scadenza di rata determinatasi in funzione del frazionamento ammesso, si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione stessa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola. All'atto della sospensione la Società rilascia apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

#### **ART. 12 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto la Società trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7 delle Condizioni Assicurative, al Contraente l'attestazione dello stato di rischio.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio deve essere effettuata anche in caso di risoluzione del contratto in corso d'anno per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, alienazione, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, purché la risoluzione avvenga contestualmente o successivamente alla conclusione del periodo di osservazione.

L'attestazione deve contenere:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

- la classe di merito di provenienza, la classe di merito o il peius di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione precedente;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque esercizi, ovvero i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle Società di Assicurazione, non corrisposti dall'assicurato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Nel caso di sospensione di durata superiore ai 3 mesi della garanzia nel corso del contratto, l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quanto previsto al secondo comma di questo articolo;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

**Il Contraente deve consegnare l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di contratto con altra Società.**

L'attestazione ha un periodo di validità pari a un anno dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto; tale periodo di validità è posticipabile fino a cinque anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce o dalla data della sospensione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del medesimo contratto o alla sospensione.

Nel caso di risoluzione del contratto per furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione anteriore alla conclusione del periodo di osservazione, la validità dell'attestazione rilasciata per la scadenza contrattuale precedente è posticipata a cinque anni dalla data del furto, dell'esportazione definitiva all'estero, della demolizione o della cessazione definitiva della circolazione.

#### **ART. 13 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia del sinistro, regolarmente firmata dal Contraente o dal conducente, deve essere redatta sul modulo approvato dall'Isvap ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all'Agenzia generale cui è appoggiato il contratto.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nei casi di cui all'art. 149 e 150 della Legge (sinistri con la collisione di non più di due veicoli targati ed assicurati, accaduti nel territorio italiano, dai quali non derivino lesioni di entità superiore al 9% d'Invalidità Permanente) l'assicurato che non sia responsabile del sinistro o che lo sia solo in parte deve formulare la propria richiesta risarcitoria alla propria Società, inviando la stessa presso la sede legale di quest'ultima o presso l'agenzia emittente la polizza.

La richiesta può essere formulata a mezzo di raccomandata a.r., fax o telegramma.

La raccomandata consente di far decorrere da subito i termini per l'eventuale azione giudiziaria.

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

#### **ART. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, salvo sorgano conflitti d'interesse con il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Nel caso di sinistri rientranti nella procedura del Risarcimento Diretto (ex artt. 149 e 150 della Legge), la Società non è parte, salvo decida d'intervenire volontariamente, nelle cause civili promosse contro l'assicurato e, pertanto, non può assumere la gestione giudiziale delle vertenze medesime.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **ART. 15 – RINNOVO DEL CONTRATTO**

Salvo quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni Assicurative e dall'art. 172 comma 1 della Legge, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata anche consegnata a mano, od a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto.

La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua, anche in caso di furto successivo alla sospensione del contratto. In quest'ultimo caso la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione e l'eventuale integrazione di cui al terzo comma dell'art. 11. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 17 – FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato.

#### **ART. 18 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E PURCHE' SIA STATO CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO OVE PREVISTO)

#### **SCGUID - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### **TRASP - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario nonché del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto**; sono parimenti **esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento**.

#### **CAR - CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

## **CONDIZIONI SPECIALI**

(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

**FRANC - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA AUTOBUS, AUTOVEICOLI E RIMORCHI PER TRASPORTO COSE** (esclusi Autocaravan) (concedibile o rinnovabile solo in assenza di importi di franchigie non corrisposte dal Contraente/Assicurato risultanti dall'attestazione dello stato di rischio)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**B/M - BONUS/MALUS** (applicabile esclusivamente ai contratti di nuova emissione relativi ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza de ll'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Ove venga richiesto di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunto per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A.- persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altri veicoli della medesima tipologia di sua proprietà, la Società procede all'emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su altro veicolo del medesimo tipo di sua proprietà.

4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

- a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato;
- b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria dell'assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

7. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società (compresa la stipulazione del contratto ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n. 40), il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito determinata sulla base della seguente tabella:

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di "Compagnia"			Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione di "Compagnia"		
	5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato	Tutti gli altri casi		5 anni completi* senza sinistri pagati	5 anni completi* con più di 1 sinistro pagato o 5 anni non completi* con almeno 1 sinistro pagato	Tutti gli altri casi
1	1	3	2	10	10	12	11
2	2	4	3	11	11	13	12
3	3	5	4	12	12	14	13
4	4	6	5	13	13	15	14
5	5	7	6	14	14	16	15
6	6	8	7	15	15	17	16
7	7	9	8	16	16	18	17
8	8	10	9	17	17	18	18
9	9	11	10	18	18	18	18

\* per anni completi si intendono gli anni per cui non compare l'indicazione nell'attestato delle diciture "N.A." (Non Assicurato) o "N.D." (Non Disponibile)

8. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione purché la stipulazione dello stesso avvenga, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata.

10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del precedente comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato a franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 ed il contratto è assegnato a quella classe.

11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della

scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

14. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Società e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio di cui all'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:

- venga consegnato valido attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore;
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
- venga esibita documentazione idonea a comprovare l'identità di proprietà dei veicoli.

15. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

17. È data facoltà al Contraente o all'intestatario al P.R.A. di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla Consap – Gestione Stanza di Compensazione.

18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Coefficienti classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	0,560	1	3	6	9	12
2	0,587	1	4	7	10	13
3	0,615	2	5	8	11	14
4	0,645	3	6	9	12	15
5	0,675	4	7	10	13	16
6	0,705	5	8	11	14	17
7	0,735	6	9	12	15	18
8	0,768	7	10	13	16	18
9	0,800	8	11	14	17	18
10	0,840	9	12	15	18	18
11	0,880	10	13	16	18	18
12	0,930	11	14	17	18	18
13	1,000	12	15	18	18	18
14	1,100	13	16	18	18	18
15	1,300	14	17	18	18	18
16	1,600	15	18	18	18	18
17	1,900	16	18	18	18	18
18	2,200	17	18	18	18	18

19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con conseguente conservazione della classe di merito nei casi di alienazione del veicolo assicurato, di sua distruzione ed esportazione definitiva attestata dalle certificazioni del P.R.A. ovvero nel caso di sua demolizione comprovata da copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione ovvero di consegna del veicolo in conto vendita comprovata da dichiarazione rilasciata da un concessionario autorizzato. Nei casi di alienazione, distruzione, esportazione definitiva, demolizione ovvero di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, contestuali o successivi alla scadenza del contratto, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto con conservazione della medesima classe di merito, a condizione che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. consegna valida attestazione dello stato di rischio riferita all'ultimo contratto con periodo di osservazione scaduto, e documentazione idonea a comprovare uno degli eventi succitati e l'identità di proprietà

dei veicoli. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto senza conservazione della medesima classe di merito.

20. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l'Intestatario al P.R.A. può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.

21. L'Intestatario al P.R.A. può beneficiare della classe di merito maturata anche in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad uno solo di essi. Non ne può beneficiare invece in caso di mutamento della proprietà del veicolo o di mutamento del veicolo che comporta il passaggio da una pluralità di intestatari al P.R.A. ad un unico intestatario al P.R.A. che non faceva parte della precedente pluralità di intestatari al P.R.A. o da un unico intestatario al P.R.A. ad una pluralità di intestatari al P.R.A.

22. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato ovvero il veicolo consegnato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato e il proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal diciannovesimo e ventesimo comma dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

23. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la scadenza del periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio rilasciata per il veicolo oggetto di furto.

#### **PEIUS - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEIUS)** (non applicabile ai contratti di nuova emissione relativi ad autocarri, autobotti, autocisterne, autoarticolati e autotreni di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li)

1. Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengano pagati 2 sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato o sia stata accertata una responsabilità paritaria dell'assicurato che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. Se nello stesso periodo di osservazione vengano pagati 3 o più sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità con le caratteristiche di cui al comma 1, il premio per l'annualità successiva, sarà aumentato del 25%.

4. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.

5. Qualora l'attestazione sia scaduta da non oltre dodici mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi, la maggiorazione (Peius) che risulti dovuta non verrà applicata, a condizione che il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto e purché la stipulazione dello stesso avvenga entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata.

6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Peius) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

7. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorata del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

8. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Ove venga richiesto di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunto per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A.- persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altri veicoli dello stesso tipo di sua proprietà, la Società procede all'emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su altro veicolo dello stesso tipo di sua proprietà.

9. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

10. Nel caso che il contratto sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente o l'Intestatario al P.R.A. deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

11. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

12. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

#### **RSTATRIM - RISCHIO STATICO RIMORCHI**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

**Sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

#### **CING - VEICOLI CINGOLATI - TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO**

**Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.**

#### **URB80 - AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO CIRCOLANTI IN COMUNI CON NON PIU' DI 80.000 ABITANTI**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo circola in comuni con non più di 80.000 abitanti.

#### **URB300 - AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO CIRCOLANTI IN COMUNI CON NON PIU' DI 300.000 ABITANTI**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo circola in comuni con non più di 300.000 abitanti.

#### **MERCI - TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE E LUBRIFICANTI**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici.

#### **GAS - TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI GAS TOSSICI O MATERIE ESPLOSIVE**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di gas tossici o di materie esplosive.

#### **CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO**

Il presente contratto viene d'ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Non sono ammesse variazioni di rischio.

Non sono altresì ammesse sospensioni di rischio.

Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare nuovo contratto. La Società pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

#### **LIBMATR - ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e sospensioni di rischio. È ammessa la modifica del frazionamento unicamente in occasione della scadenza annuale.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni ed eventuale carta verde.

Alle inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa.

Per le inclusioni medesime o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato o del contrassegno ed eventuale carta verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro trenta giorni dal termine dell'annualità stessa. Nel caso di premio frazionato essa viene calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione della Società.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazioni "Attestazione dello stato di rischio", la Società non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità successiva.

Il passaggio da una formula tariffaria all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto a condizione che esso sia richiesto con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.

## VINC - VINCOLO

La Società preso atto che il veicolo assicurato con la presente polizza è gravato da vincolo a favore dell'Ente risultante sul frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell'Ente medesimo i seguenti impegni:

### **1. Vincolo per i veicoli locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing.**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso;
- b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di locazione e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga.

### **2. Vincolo per veicoli locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.**

Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
- b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società di leasing con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del veicolo assicurato l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. **Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del contratto di leasing.**

### **3. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale.**

La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e, pertanto, la Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
- b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione fino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga.

### **4. Vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale.**

La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e pertanto la Società si obbliga, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso;
- b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

**Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo.**

## NORIN - DEROGA AL TACITO RINNOVO

A deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

# CONDIZIONI INTEGRATIVE

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E PURCHE' SIA STATO CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

## PROPRIM - PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTTRICE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l'assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile.

## CARMEC - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO ESEGUITE ANCHE CON DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità civile dell'assicurato e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

1. qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per R. C. prestata dalla Società;
2. se l'operatore non sia autorizzato dall'assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore;
3. per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 129, 2° comma nei confronti dell'assicurato e dell'operatore;
4. per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato;
5. per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
6. per i danni ai mezzi sotto carico e scarico.

## DANCORP - DANNI CORPORALI CAUSATI ALLE PERSONE TRASPORTATE SU VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE (ESCLUSE MERCI PERICOLOSE, GAS TOSSICI E MATERIE ESPLOSIVE)

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. Restano ferme le altre esclusioni del predetto art. 2.

## RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA (non concedibile agli autocaravan)

### 1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro:

- da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida;
- da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l'abilitazione non consenta la guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

### 2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

### 3. Rinuncia alla rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo.

### 4. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è infortunato.

#### **5. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C., nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.

### **RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA (concedibile solo agli autocaravan)**

#### **1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro:

– da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida;

– da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, **la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l'abilitazione non consenta la guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.**

#### **2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza e sostanze stupefacenti**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

#### **3. Rinuncia alla rivalsa per sovrappeso del veicolo**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato anche in presenza di eventuale sovrappeso comunque dovuto al normale uso cui il veicolo assicurato medesimo è adibito.

#### **4. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in soprannumero rispetto alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione R.C., nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato, nel caso di trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati dal almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.